Direzione Organismo di Coordinamento



Via Palestro 81 – 00185 Roma Tel. 06.494991 PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

All' Organismo Pagatore AGEA
Via Palestro, 81
00185 Roma
protocollo@pec.agea.gov.it

All' A.G.R.E.A.

Largo Caduti del Lavoro, 6

Bologna 40122

agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' Organismo Pagatore della
Regione Lombardia
P.zza Città di Lombardia, 1
Milano 20124
opr@pec.regione.lombardia.it

All' ARPEA
Via Bogino, 23
10123 Torino
protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' ARCEA
c/o Cittadella regionale, viale Europa Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
protocollo@pec.arcea.it

Al Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste

Dir. Gen. per la promozione della qualità alimentare saq.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

All' Organismo pagatore AGEA
Ufficio Gestione del Rischio
Via Palestro, 81
00185 Roma
protocollo@pec.agea.gov.it

A SIN S.p.A.
Via Salandra, 13
00187 ROMA
protocollo.sin@pec.it

E p.c.



OGGETTO: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DM N. 10928 DEL 10 GENNAIO 2024.

CRITERI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE CON IL COMMA 1-BIS, ARTICOLO 11-BIS DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2019 N. 27, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2019, N. 44, A FAVORE DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRITURISTICO-VENATORIE SITUATE NEI COMUNI INTERESSATI DAI DANNI VERIFICATISI NELL'ANNO 2022 A CAUSA DELLA PESTE SUINA AFRICANA.

Premessa

Con Decreto Ministeriale n. 10928 del 10 gennaio 2024 e con successivo Decreto attuativo n. 1345435 del 21 marzo 2024, sono stati disposti gli interventi al fine di compensare le perdite di reddito subite dalle aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie, oggetto di danni indiretti, a partire dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento e dal blocco delle attività venatorie, a seguito dell'epidemia di peste suina africana (PSA), nel periodo dal 13 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022.

L'importo dell'aiuto è indicato all'articolo 7, del Decreto Ministeriale in trattazione, <u>per un totale di euro 400.000,00</u>, stanziati per l'anno 2023 sul capitolo 7827 – Fondo nazionale per la suinicoltura, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1 bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

Come disposto all'articolo 2, commi 2 e 3, del Decreto attuativo n. 1345435 del 21 marzo 2024, gli aiuti verranno concessi nell'ambito del regime "de minimis", ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 e, pertanto, l'importo complessivo degli aiuti concessi non può superare la somma di euro 300.000,00 per beneficiario, nell'arco di tre anni, come previsto dall'art. 3, comma 2, del Reg. (UE) 2023/2831.

Al riguardo, al fine di sostenere le Aziende faunistico venatorie (A.F.V.) e le Aziende agrituristico venatorie (A.A.T.V.) che, nel corso del 2022, sono state oggetto dei provvedimenti sanitari a carattere restrittivo a seguito dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di peste suina africana (PSA) e che, conseguentemente, non hanno potuto prevedere immediati interventi contenitivi da adottare per far fronte alle minori entrate di gestione e alle maggior spese non previste né prevedibili, si riportano di seguito le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale n. Decreto Ministeriale n. 10928 del 10 gennaio 2024.

1. Beneficiari

Come riportato all'articolo 2 del sopra citato Decreto Ministeriale, possono beneficiare del sostegno in questione le Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e le Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) autorizzate dalla Regione di appartenenza e situate in zona di restrizione sanitaria il cui territorio di operatività ricade per più del 50% nei comuni di cui all'Allegato A, Sezione 1 e Sezione 2, del DM in trattazione.



I beneficiari per poter accedere all'aiuto finanziario alla data della presentazione della domanda devono aver costituito il proprio Fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore competente secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del DM 12 gennaio 2015 n. 162. Tale fascicolo deve essere mantenuto attivo come da DM del 1° marzo 2021 n. 99707, che stabilisce che il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Si segnala, inoltre, che le aziende richiedenti l'aiuto devono essere non in stato di liquidazione oppure soggette a procedure di fallimento, se non per motivi collegati all'epizoozia, e devono dimostrare di essere state in attività almeno dall'anno 2021 e nel corso del 2022.

Si specifica che non potranno beneficiare della misura di intervento quelle aziende che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

2. Interventi ammessi

Si elencano di seguito gli interventi di sostegno finalizzati a compensare gli imprenditori Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e le Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) di cui al punto 1 della presente Circolare.

a) Intervento 1 - mancato reddito: differenza nel livello delle entrate proprie della gestione tipica dell'impresa nell'anno 2022 rispetto all'anno precedente.

In tal senso, ogni Azienda dovrà dimostrare il danno subìto allegando alla domanda la documentazione relativa alle entrate o ai ricavi realizzati e/o fatturati che si riferiscono all'anno 2022 ed al corrispondente periodo relativo all'anno precedente indenne dalla malattia e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.

Nel caso di Aziende faunistico-venatorie il mancato reddito deve essere dimostrato mediante il confronto del rendiconto o bilancio dei due anni interessati. Deve anche essere dimostrato che l'eventuale "calo" nel reddito sia strettamente correlato alla PSA (ad esempio, nel periodo in cui vigeva il divieto di accedere ai boschi e pertanto non era possibile praticare l'addestramento dei cani e svolgere l'attività di caccia).

b) Intervento 2 – maggiori costi: incremento dei costi documentati imputabili all'anno 2022 rispetto all'anno precedente, in conseguenza dell'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle attività venatorie dell'applicazione delle misure restrittive per il contenimento.



Al riguardo, ogni Azienda dovrà dimostrare il danno subìto allegando alla domanda la documentazione relativa alle voci i cui costi hanno subito un incremento nell'anno 2022 rispetto al corrispondente periodo precedente alla malattia. Inoltre, le Aziende, possono allegare la documentazione concernente i nuovi costi sopraggiunti e correlati espressamente al periodo contingente alla malattia ed ai provvedimenti di restrizioni sanitari, la cui spesa è stata resa necessaria dall'emergenza sanitaria in trattazione.

Con riferimento all'intervento 2, relativo ai maggiori costi, a titolo esemplificativo si possono considerare:

- 1. i costi relativi alla stesura dei piani di biosicurezza: solo nel caso in cui non siano obbligatoriamente previsti dalla normativa regionale di riferimento, la spesa deve essere comprovata da fattura del tecnico intestata al concessionario o all'Azienda e il relativo pagamento;
- 2. **i costi per la formazione in materia di biosicurezza:** eventualmente per il concessionario, il personale di vigilanza dell'azienda, altro personale coinvolto nella gestione della AATV/AFV solo qualora non obbligatorio per legge.
- 3. i costi per l'acquisto/nolo di materiali per la gestione della biosicurezza: a titolo esemplificativo disinfettanti, vaporizzatori per disinfettante, calzari, teli/slitte per trasporto carcasse, teli per copertura automezzi impiegati, materiale di consumo vario (guanti/sacchi), test di laboratorio per la ricerca della PSA sui capi abbattuti.
- 4. i costi di adeguamento delle case di caccia / luoghi di ritrovo delle AATF/AFV per il rispetto dei requisiti di biosicurezza. A titolo esemplificativo per l'adeguamento dei pavimenti, scolo acque, punti acqua potabile, compreso acquisto/nolo di celle frigorifere successive alla prima già posseduta.
- 5. **i costi per lo smaltimento delle carcasse infette**. Tenuto conto che i visceri devono già essere smaltiti a norma di legge, ma è necessaria una gestione separata in caso di PSA o in territori interessati dalla malattia rispetto al resto della fauna selvatica.
- 6. incremento danni da cinghiale alle colture agricole e/o opere approntate sui terreni ricadenti nelle AFV/AATV causate dal proliferare della specie cinghiale a causa dell'interruzione/sospensione dell'attività di caccia: a titolo esemplificativo confrontare i danni alle colture causati dalle specie selvatiche nel 2022 con quelli dell'anno precedente indenne alla malattia, attraverso le perizie deli tecnici abilitati ovvero secondo le metodologie individuate dai singoli OP competenti.

Tenuto conto di quanto precede, come disposto all'articolo 3 del DM in trattazione, il sostegno concedibile è determinato fino ad un massimo dell'80% del danno ritenuto ammissibile.

In caso di incapienza delle risorse, la percentuale del contributo concedibile sarà progressivamente ridotta ma non oltre il 50%, mentre in caso di risorse eccedenti, il sostegno



concedibile può essere innalzato fino al 100% del danno ritenuto ammissibile. Tali risorse saranno assegnate fino all'esaurimento del plafond disponibile.

Come stabilito all'articolo 2 del Decreto attuativo n. 0134435 del 21 marzo 2024, l'erogazione delle risorse sarà effettuata dando priorità alle Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e le Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) che per prime, nel corso del 2022, sono state oggetto dei provvedimenti sanitari a carattere restrittivo a seguito dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di peste suina africana (PSA) la cui superficie autorizzata è situata nei comuni di cui all'allegato A - Sezione 1 del DM n. 10928 del 10 gennaio 2024 ,

Si fa presente, inoltre, che dalle risorse assegnabili saranno decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative agevolate ed eventuali altri indennizzi percepiti, per la medesima epizoozia, ai sensi di altre norme vigenti.

Si comunica, infine, che come disposto all'articolo 3 del Decreto attuativo n. 1345435 del 21 marzo 2024, gli aiuti concessi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2831.

Si fa presente, infine, che gli aiuti concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato erogati per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione e secondo quanto previsto dal Reg (UE) 2023/2831.

3. Presentazione della domanda e termine per l'erogazione degli aiuti

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti, in possesso dei requisiti indicati dal Decreto Ministeriale n. 10928 del 10 gennaio 2024 e dalla presente Circolare, che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende e da documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia di peste suina africana, nel periodo dal 13 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022.

Le domande dovranno essere presentate, presso l'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell'impresa, **entro il 22 luglio 2024**, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.

Gli Organismi pagatori possono comunque disporre, tramite le proprie istruzioni operative, l'anticipazione del termine ultimo di presentazione della domanda.



4. Demarcazione e Verifiche su eventuali doppi indennizzi, sul massimale finanziario e comunicazioni all'Organismo di Coordinamento AGEA

Come riportato all'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale citato in oggetto, dalle risorse assegnabili saranno decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative ed eventuali altri indennizzi percepiti, per la medesima epizoozia, ai sensi di altre norme vigenti.

Al riguardo, gli Organismi pagatori competenti dovranno inviare ad Agea coordinamento, agosto 2024, tramite elettronica massimo 2 posta agli dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it ed f.petroli@agea.gov.it, le informazioni individuate nell'apposito tracciato record (Allegato 1) e di seguito specificate, ai fini dell'attivazione delle procedure amministrative atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari:

a) **Assicurazioni**: rischio rappresentato da una Azienda che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui Decreto Ministeriale n. 10928 del 10 gennaio 2024.

Le domande presentate con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese stabilite con l'Ufficio Gestione del Rischio presso l'Organismo pagatore AGEA.

b) **Aiuti di Stato**: rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che richiede per lo stesso danno e periodo il contributo di cui al Decreto Ministeriale n. 10928 del 10 gennaio 2024.

Le domande presentate con l'indicazione dei richiedenti. Sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato.

5. Controlli e Sanzioni

Gli Organismi pagatori devono effettuare i controlli amministrativi sul 100% delle domande finanziabili. Gli Organismi pagatori effettuano l'estrazione del campione per i controlli in loco non inferiore al 5% delle domande ammesse al pagamento.

Ove il soggetto fornitore dichiari di essere esonerato dall'obbligo di fatturazione sarà cura dell'Organismo pagatore verificare tale condizione e, in caso affermativo, stabilire quale sia la documentazione più idonea a comprovare la spesa sostenuta per l'esecuzione dell'azione.



Qualora siano accertati casi di frode o di negligenza grave, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente percepito e l'importo cui hanno diritto.

6. Antimafia

Si richiama la disciplina prevista dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura). Nonché le circolari di Agea Coordinamento in materia, da ultimo la Circolare n. 3166 del 18 gennaio 2022.

7. Pagamenti

Al fine di rispettare la determinazione dell'importo massimo di sostegno, stabilito dal Decreto Ministeriale n. 10928 del 10 gennaio 2024 e per determinare la percentuale del contributo concedibile ai beneficiari, gli Organismi pagatori comunicano l'importo ammissibile all'aiuto, per ciascun beneficiario, categoria di intervento e Sezione di cui all'allegato A di cui al DM in trattazione, a mezzo posta elettronica agli indirizzi dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it ed f.petroli@agea.gov.it, entro il 4 novembre 2024 utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (Allegato 2).

Con specifico riferimento alle informazioni da inviare attraverso il sopra citato allegato 2, si rappresenta che nel caso in cui la superficie autorizzata del richiedente ricada in parte in Comuni di cui alla sezione 1 e in parte in comuni di cui alla sezione 2 dell'allegato A al DM n. 10928 del 10 gennaio 2024, al fine di determinare i criteri di attribuzione deve essere considerata la superfice territoriale prevalente in una delle due Sezioni.

Gli Organismi Pagatori sulla base dell'elenco definitivo dei beneficiari ammessi al pagamento inviato da Agea Coordinamento, provvedono alla liquidazione delle domande di aiuto **a partire dal 15 dicembre 2024** e comunicano ad Agea Coordinamento l'elenco dei pagamenti effettuati.

IL DIRETTORE

(dr. Salvatore Carfi)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005